



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA . Provincia di Lucca

Repertorio n. 1591

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA E LE FARMACIE COMUNALI S.P.A.

L'anno duemilauno addì 27

del mese di marzo in Bagni di Lucca e nella Residenza Municipale.

Innanzi a me Dott.ssa D'Urzo Luisa Segretario del Comune di Bagni di Lucca, sono personalmente comparsi i Signori:


1) Contrucci Antonio, nato a Lucca il 16/04/1967 e domiciliato per la carica presso il Comune di Bagni di Lucca, Sindaco del Comune di Bagni di Lucca, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - C.F. 00371830464 .

2) Bartolini Fiorenzo, nato a Lucca il 05/03/1931 in qualità di Legale Rappresentante della ditta Farmacie Comunali S.p.A. avente sede in Lucca - Via Urbiciani n. 362 - C.F. 01751080464 e P.I. 01751080464.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.


PREMESSO che la Società Farmacie Comunali Spa è stata costituita, con deliberazione del Consiglio Comunale di Lucca n. 108 del 16/07/1999, ed omologata dal Tribunale di Lucca in data 25/10/1999

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa D'Urzo



[Handwritten signature]

IL SINDACO
[Handwritten signature]



e regolarmente trascritta nel Registro delle Imprese;

CHE il Comune di Lucca ha conferito nella costituita Farmacie Comunali Spa, l'universalità dei beni dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali;

CHE il Comune di Bagni di Lucca con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in seduta del 15/09/2000, ha individuato ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera e) della legge 142/1990 la forma di gestione della propria farmacia comunale di Fornoli;

CHE di conseguenza ha conferito nella Farmacie Comunali Spa la propria farmacia comunale di Fornoli;

CHE con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Lucca n. 22848 in data 25/10/2000 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Lucca e quello di Bagni di Lucca regolante la gestione della complessiva partecipazione pubblica al capitale sociale;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in seduta del 29/11/2000, si approvava il nuovo statuto della Società e le linee guida essenziali del contratto di servizio;

CHE con determinazione n. 181 in data 26/03/2001, è stato approvato lo schema di contratto di servizio;

CHE il presente contratto ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del servizio predetto, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Bagni di Lucca e le Farmacie Comunali Spa al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale;

TUTTO ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Luisa D'Urzo
6/12/00



IL SINDACO



stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1) Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 tra il Comune di Bagni di Lucca e le Farmacie Comunalì Spa, affidataria del servizio pubblico di distribuzione del farmaco ed attività connesse (in appresso definito "servizio farmaceutico").

La società si obbliga ad eseguire ulteriori servizi su richiesta del Comune, anche se tali servizi non siano stati inclusi nei documenti previsionali di cui all'art. 5.

2) L'obbligazione di cui al comma precedente vale solo qualora:

- a) i servizi richiesti siano accessori e connessi all'oggetto del contratto di servizio così come indicato sub. 1 anche temporanei;
- b) i servizi richiesti non comportino una spesa superiore, nel complesso, al 10% dei costi totali della Società risultanti dall'ultimo bilancio, semprechè tale spesa non sia palesemente superiore al 10% dei costi dell'esercizio in corso.

Tali nuovi servizi saranno retribuito sulla base dei corrispettivi d'intesa con il Comune, tenuto conto della copertura dei costi, ivi compresi anche quelli finanziari, nonché della remunerazione del capitale investito coerente con le prevalenti condizioni di mercato del medesimo settore.

3) Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, l'Ente Locale trasmette per iscritto alla Società la propria richiesta di servizi di cui ai commi 2 e 3, almeno sei mesi prima

IL SEGRETARIO GENERALE
Luisa D'Urzo
2 June



IL SINDACO



rispetto al momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni relative.

Tale termine potrà essere modificato per iscritto di comune accordo tra le parti.

ART. 2 - PRESTAZIONI DELLA SOCIETA', OBIETTIVI E STANDARD

1) Gli obiettivi

La società nell'espletamento del servizio farmaceutico, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenendo comunque conto del fatto che tale servizio è gestito in regime di libera concorrenza e che pertanto essi saranno perseguiti nella misura in cui ciò non costituisca un evidente danno economico a carico della Società:


- calmierare i prezzi sul mercato farmaceutico;
- diventare centro di servizi farmaceutici;
- assicurare alla popolazione, in assenza di vincoli legislativi, la copertura del servizio farmaceutico, sia temporalmente che territorialmente;
- rivolgere la massima attenzione alla "cura dello star bene" (prevenzione), oltre che alla cura degli stati patologici;
- informare i cittadini sulle patologie, portando nuova conoscenza sul proprio corpo e sul proprio stato mentale.

I suddetti obiettivi sono considerati inderogabili anche agli effetti dell'art. 8 che segue.

2) i principi fondamentali dell'erogazione dei servizi


La Società si impegna, sempre che ciò non costituisca un'alterazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Luisa D'Urzo



LB

IL SINDACO



delle condizioni di mercato come già precisato al capoverbo precedente, ad uniformare l'erogazione del servizio farmaceutico ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 in punto a.

2. a Eguaglianza

L'erogazione del servizio farmaceutico deve essere ispirata ai principi di uguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi farmaceutici e l'accesso ai servizi farmaceutici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti disabili.


2. b Imparzialità

La società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e di erogazione del servizio e le norme regolatrici

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Luisa D'Erzo

W.L.



fb

IL SINDACO



di settore.

2. c Continuità

L'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi la Società deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

2. d Partecipazione

La società deve tutelare il diritto del cittadino dalla corretta erogazione del servizio.

L'utente ha diritto di accesso, nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti, alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/1990.


L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La società da sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nell'art. 6).

2. e Efficienza ed economicità

Il Servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficacia e l'economicità. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa D'Uzzo
21/11/15



IL SINDACO



3) Gli strumenti: Adozione di standard

Entro i termini indicati nel contratto di servizio con il Comune di Lucca (art. 2 comma 3) la società sottoporrà anche all'approvazione del Comune di Bagni di Lucca gli standard generali e gli standard specifici di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento.

4) Obblighi della società affidataria

4.a La società si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi.

4. b La società si obbliga a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario di gestione tenendo conto della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. c Per l'espletamento dei servizi la Società si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 8 che segue.

4. d La società si impegna a collaborare con l'amministrazione comunale per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'amministrazione comunale che in sede di presentazione delle relative domande.

4. e La Società si impegna, nei limiti di legge, a garantire condizioni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa D'Urzo



IL SINDACO

agevolate al Comune per consentire, allo stesso lo svolgimento di attività assistenziali a favore di categorie particolarmente disagiate.

4. f Entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto la Società sottoporrà all'approvazione del Comune il regolamento di rapporti con l'utenza nell'espletamento dei servizi farmaceutici

Fino all'approvazione del regolamento la società si impegna a mantenere gli stessi livelli qualitativi e quantitativi dei servizi così come attualmente erogati dalla società stessa.

4. g Nell'ambito del perseguimento delle finalità di incremento e sviluppo dell'attività svolta dalla società., nel rispetto degli obiettivi indicati nel presente contratto di servizio, la società non potrà vendere o dismettere le singole farmacie senza la previa autorizzazione dei Consigli Comunali di Lucca e Bagni di Lucca.

4. h La Società si obbliga a mantenere l'organizzazione oraria di apertura delle farmacie ivi compreso l'eventuale apertura continuativa per 24 ore al giorno qualora autorizzata ai sensi di legge, in conformità alle disposizioni di legge, regolamenti e procedure vigenti in materia.

ART. 3 DURATA

L'affidamento ha la durata di 30 anni a partire dalla data del 27/10/2000.

E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 4 RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

L'affidamento del servizio farmaceutico non comporta pagamento di un corrispettivo da parte della società, tenuto conto che esso è



Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa D'Urzo
L. D'Urzo



fb

IL SINDACO

[Handwritten signature]



conseguente all'affidamento della gestione delle farmacie, il cui valore è stato quantificato all'atto del conferimento con la liberazione delle azioni rappresentanti il capitale sociale della società.

ART. 5 INFORMAZIONE E COOPERAZIONE COMUNALE

1. La società redige un programma annuale ed un programma pluriennale, i quali sono inviati al Comune per informativa entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:


- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;
- b) il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma annuale dovrà contenere un bilancio preventivo composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico redatti secondo gli schemi ed i principi del Codice Civile così come modificati dal D.Lgs. del 09/04/1991 n. 127, o sulla base delle norme speciali vigenti.

Al programma annuale devono essere allegati;

- a) i bilanci di previsione relativi alle singole sezioni;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) il prospetto di previsione;
- d) la relazione dell'organo amministrativo;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa D'Urzo
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

IL SINDACO
[Handwritten signature]



Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per i progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

2. La Società si impegna, su richiesta del Comune, a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione di gradimento del Comune.


3. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della società con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

4. L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune con addebito dei soli costi (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente ecc.);
- nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi;
- nel garantire il patrocinio alle iniziative intraprese dalla Società nel

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot.ssa Luisa Durzo



IL SINDACO

SECRETARIA

perseguimento degli obiettivi enunciati al punto 1 dell'art. 2 (prevenzione ed informazione sanitaria) ed in particolare nel concedere a titolo gratuito i locali di sua proprietà idonei per realizzare tali iniziative per un massimo di 7 giorni all'anno.

ART. 6 VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

- 1) La partecipazione della Società ad altre strutture associative che riguardino la materia dei servizi pubblici può avvenire solo previo assenso degli organi comunali competenti per legge.
- 2) Il Comune può effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali delle farmacie e nei locali in detenzione della Società, dei suoi subaffidatari nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa, il Comune può effettuare altresì indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.
- 3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione di carattere tecnico, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianza comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.
- 4) La Società ed i suoi subaffidatari, prestano al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui ai commi 2 e 3, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

ART. 7 RESPONSABILITA'

- 1) La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa D'Urzo

L. D'Urzo



[Handwritten mark]

IL SINDACO

[Handwritten signature]

Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio farmaceutico, sia esso esercitato direttamente ovvero attraverso subaffidatari.

ART. 8 INADEMPIENZE

1) Il Consiglio di Amministrazione della Società decade quando siano accertati:

- a) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) abituale ricorso all'abusivismo professionale;
- g) il mancato rispetto degli obiettivi e degli standard di cui all'art. 2;
- h) il verificarsi di altre gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero abbia commesso altre gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali sia tenuta.

2) Il Comune, nei casi di cui al comma 1) contesta al Consiglio di Amministrazione della Società con atto formale e con precisione le inadempienza riscontrate intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

3) La Società presenta le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Laddove la Società non presenti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luisa D'Urzo



[Handwritten signature]

IL SINDACO

[Handwritten signature]

giustificazioni il Consiglio di Amministrazione decade e si provvede alla nomina dei nuovi componenti.

4) Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune può decidere di accedere alla procedura di arbitrato di cui all'art. 11 del presente contratto. Laddove il collegio arbitrale accerti la sussistenza delle inadempienza riscontrate, il Consiglio d'Amministrazione decade e si procede alla nomina dei nuovi componenti.

5) Laddove si verificano gravi inadempimenti da parte del Comune nell'applicazione del presente contratto, la Società contesta al Comune con atto formale e con precisione le inadempienza riscontrate intimando allo stesso di rimuoverle.

6) Il Comune presenta le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione. Laddove le giustificazioni non siano presentate o siano ritenute dalla Società insufficienti o comunque il Comune non cessi dall'inadempimento, la Società può chiedere, in base al procedimento di cui all'art. 12 del presente contratto, la risoluzione del contratto.

ART. 9 RISCATTO

1) Il Comune può riscattare ai sensi del presente contratto il servizio farmaceutico prima della scadenza di cui all'art. 3 qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio.

2) Il riscatto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Urzo
L. U.



A handwritten signature in black ink.

IL SINDACO

A handwritten signature in black ink.

somma di denaro, calcolata ai sensi dell'art. 24 comma 4 lett. a), b) e c) del R.D. 15/10/1925 n. 2578 e dall'art. 13 D.P.R. 04/10/1986 n. 902. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della disposizione di cui sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3.

3) I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

4) Si applicano, in quanto compatibili con le clausole che precedono il R.D. 15/10/1925 n. 2578 ed il D.P.R. 4/10/186 n. 902, in particolare si applicano:

a) l'art. 24 del R.D. 15/10/1925 n. 2578;

b) gli artt. 8, 9 (escluso il comma 1), 10, 11, 12, 13 del D.P.R. 04/10/1986 n. 902.


5) Non sono compatibili con il presente contratto l'art. 25 del R.D. 15/10/1925 n. 2578 e l'art. 9 comma 1 del D.P.R. 04/10/1986 n. 902.

6) La società gode del diritto di ritenzione sui beni sino ad avvenuto pagamento del dovuto.

7) La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di riscatto, sino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

ART. 10 RESTITUZIONE DEI BENI E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI AL TERMINE DELL'AFFIDAMENTO DEL


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Luigia D'Urzo



[Handwritten signature]

IL SINDACO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa D'Urzo Luisa)

Luisa D'Urzo



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CONTRUCCI Antonio



IL SEGRETARIO
D'URZO dott.ssa Luisa

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa in copia al Co.re.co (prot. N° _____)

02 DIC. 2000

Addi _____

Il Resp. Serv. Amm.vi



Il Sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi del comma 3° art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Addi, _____

Il Resp. Serv. Amm.vi

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è stata inviata all'Organo Regionale di Controllo sezione di Firenze in data _____ al N. _____ in seguito :

- Il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del comma 1° art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
- il Comitato stesso ha emesso ordinanza istruttoria in data _____ atti n. _____ e trascorsi giorni _____ dalla trasmissione delle controdeduzioni (prot. n. _____ del _____) la medesima è divenuta ESECUTIVA.
- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta _____ atti n. _____

Addi, _____

Il Resp. Serv. Amm.vi

